

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA COLLEGIALE DEL 15.10.2025, N. 1665-2025,
RESO DAL TAR CALABRIA– CATANZARO
SEZ. II, NEL GIUDIZIO N.R.G. 2065/2024

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **ALESSIA SCUTERI**, in base all'autorizzazione di cui all'ordinanza collegiale reso dal TAR Calabria Catanzaro Sez. II, nell'ambito del giudizio nrg 2065-2024,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria – sede di Catanzaro, Sez. II; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 2065-2024;
- il ricorso è stato presentato da **Alessia Scuteri**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) **Commissione interministeriale Ripam - Formez Pa**, in persona del l.r.p.t.; b) la **Regione Calabria**, in persona del Presidente p.t..

Il ricorso è stato altresì notificato a a taluni controinteressati;

- con il ricorso principale sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenere **l'annullamento**: 1) dell'avviso inerente la disponibilità nelle aree riservate degli esiti della prova scritta del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - n. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01) del 4 dicembre 2024, pubblicato sul sito di Formez PA in data 5 dicembre 2024; 2) dell'esito della prova scritta di parte ricorrente, per come visionabile nell'area riservata della piattaforma formez.concorsismart.it; 3) della prova scritta stessa, nelle parti di interesse; 4) dei verbali inerenti la formulazione e la validazione del quesito n. 36; 5) dei verbali di correzione delle prove digitali sostenute da parte

ricorrente; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui:
a. il bando di concorso ove ritenuto opportuno; b. le istruzioni di svolgimento della prova scritta, ove ritenuto opportuno; c. i verbali di valutazione dei titoli per il profilo di riferimento;

con successivi motivi aggiunti sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenere *l'annullamento*: 7) della graduatoria finale di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - n. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01), per come pubblicata il 4 agosto 2025 sul Portale InPA, nonché del relativo decreto di approvazione, nelle parti di interesse; 8) dell'avviso pubblicato il 4 agosto 2025 sul Portale InPA recante "aggiornamento del 04.08.2025: Profilo Auditor – Codice 01 – Pubblicata, nella sezione allegati, la graduatoria finale di merito validata dalla Commissione Ripam nel corso della seduta del 24.07.2025. Inoltre, ciascun candidato potrà visualizzare, accedendo all'Area riservata del Portale inPA, il punteggio totale e la relativa posizione in graduatoria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 9, comma 1 del bando di concorso", per la parte di interesse; 9) della schermata visualizzabile nell'Area riservata del Portale inPA, 10) di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione della graduatoria stessa; b) i verbali inerenti la rivalutazione del punteggio della ricorrente, ove esistenti.

- Con il ricorso principale e i successivi motivi aggiunti si impugnano la graduatoria di merito, l'esito della prova scritta, il giudizio di inidoneità, i verbali di formazione dei quesiti inerenti del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor", e tanto per via della presenza di un quesito di inglese contenente una doppia soluzione, o comunque una risposta che in realtà la ricorrente avrebbe dato correttamente. L'incremento relativo del punteggio consentirebbe alla ricorrente di rientrare tra gli idonei.

- I motivi su cui si fonda il ricorso principale sono di seguito sintetizzati:
- **Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- **Violazione dell'art. 97 Cost.**
- **Violazione dell'art. 51 Cost.**
- **Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- **Disparità di trattamento.**
- **Violazione del principio di uguaglianza.**
- **Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- **Ingiustizia grave e manifesta.**

Le prove concorsuali attuano i principi costituzionali di imparzialità e uguaglianza (artt. 3, 51 e 97 Cost.) e devono garantire selezioni fondate su criteri oggettivi e scientificamente corretti.

Nel caso in esame, il test è stato inficiato da quesiti ambigui, in particolare la domanda n. 36: “According to the school rules, all the students ____ wear a uniform”, per la quale la P.A. ha indicato come corretta “must”, mentre la candidata ha scelto “have to”, forma più appropriata poiché esprime un obbligo esterno imposto da una regola, non personale.

La formulazione del quesito, dunque, consente due risposte plausibili e manca di univocità, violando i principi di ragionevolezza e par condicio. La giurisprudenza amministrativa (TAR Lazio, sent. n. 17741/2024; Cons. Stato n. 5820/2020) afferma che ogni quiz deve prevedere una sola risposta oggettivamente esatta, poiché domande ambigue compromettono la legittimità della valutazione.

Il comportamento della P.A. risulta quindi illogico e irragionevole, avendo penalizzato ingiustamente la candidata. Con il corretto riesame del punteggio, questa risulterebbe idonea.

L'errore rappresenta una violazione del giusto procedimento, della par condicio concorsorum e dei principi di imparzialità e trasparenza, che impongono alla P.A. non solo di essere imparziale, ma anche di apparire tale.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

- **in via istruttoria**: se ritenuto opportuno, di: a) preliminarmente disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) disporre la

nomina di un CTU al fine di verificare la correttezza della risposta data da parte ricorrente alla domanda n. 36;

- **In via cautelare, e già in senso monocratico:** sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva al proseguo della procedura concorsuale parte ricorrente, riconoscendone l'idoneità e disponendo il riesame del punteggio in relazione al quiz 36;
- **Nel merito:** accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento al quiz contestato ; ammettere, quindi, la ricorrente alla successiva fase procedurale (valutazione dei titoli) e disporre così l'inserimento nella relativa graduatoria.

I motivi aggiunti invece sono i seguenti:

- **Illegittimità derivata della Graduatoria di merito**
- **Difetto di istruttoria**
- **Violazione e/o elusione di provvedimento esecutivo**
- **Eccesso di potere. Irragionevolezza e illogicità**
- **Violazione dell'art. 97 Cost.**
- **Sviamento di potere**

I motivi aggiunti sono fondati per violazione di legge e dei principi di legalità e imparzialità, poiché la P.A. ha adottato la graduatoria finale senza adeguarsi all'ordinanza cautelare n. 37/2025 e alla successiva verifica tecnica n. 867/2025 del TAR Calabria.

La candidata, esclusa per un punteggio di 20,5/30, aveva contestato un quesito d'inglese ambiguo; il TAR le aveva dato ragione, disponendo l'ammissione con riserva e una verifica linguistica. La relazione tecnica (Prof.ssa Belinda, 9.6.2025) ha confermato la pluralità delle risposte corrette, ma la P.A., restando inerte e silente, non ha rettificato il punteggio né sospeso la procedura.

La graduatoria del 4.8.2025 è quindi illegittima per invalidità derivata, poiché fondata su un presupposto (il punteggio originario) ormai superato dal giudicato cautelare. Tale condotta configura elusione del provvedimento giurisdizionale, difetto di istruttoria ed eccesso di potere per illogicità, avendo l'Amministrazione ignorato gli effetti conformativi delle decisioni del TAR e agito in violazione dei principi di buon andamento e coerenza (art. 97 Cost.).

Ne deriva la richiesta di annullamento della graduatoria nella parte lesiva e di ricalcolo del punteggio con conseguente inclusione della ricorrente tra gli idonei o vincitori, a tutela dell'effettività della tutela giurisdizionale e della par condicio concorsorum.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono I candidati vincitori e risultati "idonei" del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01).

Alla luce di ciò, si è chiesto al TAR:

in via istruttoria: se ritenuto opportuno, di disporre, preliminarmente, e già con decreto eventualmente, la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune;

In via cautelare, e già in senso monocratico: sospendere gli atti gravati e/o sospendere l'iter concorsuale e/o ammettere con riserva al proseguo della procedura concorsuale parte ricorrente, riconoscendone l'idoneità e (ri)disponendo il riesame del punteggio in relazione al quiz 36;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse, in tutto o in parte; disporre il riesame del punteggio di parte ricorrente in riferimento al quiz contestato ; ammettere, quindi, la ricorrente alla successiva fase procedurale (valutazione dei titoli) e disporre così l'inserimento nella relativa graduatoria.

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con ordinanza collegiale, pubblicata lo scorso 15 ottobre, si precisa che

“Ritenuto che tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale sono possibili controinteressati all'eventuale accoglimento del ricorso.

Ritenuto inoltre che, stante il numero dei soggetti in discorso, è possibile autorizzare, per come richiesto da parte ricorrente, l'integrazione del contraddittorio tramite notifica per pubblici proclami, con le modalità di seguito indicate:

a) dovrà essere pubblicato:

*- sulla pagina del Portale inPA del Concorso in oggetto
([https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?](https://www.inpa.gov.it/bandi-e-avvisi/dettaglio-bando-avviso/?concorso_id=0444b1ae9caf4d4d914b31777aedccfd)*

concorso_id=0444b1ae9caf4d4d914b31777aedccfd), nonché

*- sul sito <https://www.regione.calabria.it/notifiche-e-pubblici-proclami/>
un avviso dal quale risulti:*

*1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro
generale del ricorso;*

2) il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

*4) l'elenco dei controinteressati, eventualmente indicati genericamente come "i
candidati vincitori e risultati "idonei" del Concorso pubblico, per titoli ed
esami,*

*per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 54 unità di personale
non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della
Giunta della Regione Calabria nell'Area Funzionari e della Elevata
Qualificazione - N. 19 unità nel profilo di "Auditor" (Codice 01)";*

*5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando
il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del
numero di registro generale del ricorso nella sezione "TAR Calabria -
Catanzaro", sottosezione "Ricerca ricorsi"; 6) l'indicazione del numero della
presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la
notifica per pubblici proclami;*

*b) a ciò le amministrazioni provvederanno - previa consegna dalla parte
ricorrente, su supporto informatico, del predetto avviso preceduto dal titolo in
neretto maiuscolo con la dicitura "notifica per pubblici proclami", di copia del
ricorso, dei motivi aggiunti, della presente decisione, dell'elenco dei
controinteressati, l'avviso di cui alla lett. a) seguito dagli estremi e dall'oggetto
dei provvedimenti impugnati (evincibile dall'avviso) - ponendo, quali allegati
consultabili, il testo integrale del ricorso, dei motivi aggiunti, la presente
decisione e l'elenco dei controinteressati;*

c) le amministrazioni resistenti:

*- c1) non dovranno rimuovere dai rispettivi siti, sino alla pubblicazione della
sentenza definitiva, l'avviso e tutta la documentazione sopra elencata;*

- c2) dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato che confermi l'avvenuta pubblicazione dell'avviso, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco dei controinteressati, specificando la data in cui la pubblicazione è avvenuta;
 - c3) dovranno, inoltre, curare che sulla homepage del sito internet venga inserito un collegamento, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati l'avviso, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente decisione e l'elenco dei controinteressati interessati dall'avviso;
 - d) dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel termine perentorio del 24 novembre 2025, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti;
 - e) la parte ricorrente deve versare (in difetto di specifiche tariffe disciplinanti la materia) euro 100,00 a ciascuna delle amministrazioni onerate della pubblicazione via web, secondo le modalità che saranno comunicate da quest'ultima, per l'attività di pubblicazione sul sito.
- Ritenuto infine di fissare la successiva udienza pubblica alla data del 4 marzo 2026.”;*
- Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 2065/2024) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all'interno della seconda sottosezione “Calabria-Catanzaro” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo, del ricorso per motivi aggiunti, l'elenco dei controinteressati e l'ordinanza resa dalla Sezione II del TAR Calabria - Catanzaro, pubblicata il 15.10.2025, n. 1665/2025, *sub* r.g. 2065/2024.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso principale, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei

controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito Portale InPA e sul sito istituzionale della Regione Calabria, del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Cosenza/Roma, 29.10.2025

Avv. Danilo Granata